



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

DETERMINAZIONE N. 526 DEL 23 GIU 2008

- Oggetto:** Chiusura del primo modulo della discarica controllata per rifiuti non pericolosi per RSU, in località "Coldianu" - Comune di Ozieri a servizio del sub-ambito D1.
Ente titolare: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri.
- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 concernente "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 del 29.7.2003 contenente "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n. 36/2003 di recepimento della Direttiva 31/99/CEE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/1997 nonché dal D. Lgs. n. 36/2003";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

DETERMINAZIONE N. 526
DEL 23 GIU 2008

- VISTO** il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 44955 del 30.1.1996, con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio della discarica in argomento e del sistema di trasferimento dei rifiuti del bacino di pertinenza a favore del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri e della EMICA s.r.l. – Saba Salvatore mandataria del raggruppamento A.T.I. con sede in Olbia via Danimarca n. 12, nonché il provvedimento n. 12138 del 30.4.1996 con il quale sono state apportate delle specifiche integrazioni;
- VISTI** i successivi provvedimenti di proroga e da ultimo il n. 486/IV del 27.3.2003 che, fermo restando il rispetto della capacità autorizzata, ha prorogato il termine di durata della discarica al 16.7.2005;
- VISTA** la determinazione n. 452/IV del 22.3.2005 con la quale è stato approvato con prescrizioni il Piano di adeguamento del modulo di discarica in oggetto;
- VISTA** la nota n. CA-380/05 del 19.9.2005 con la quale la Chilivani Ambiente S.p.A., gestore della discarica in argomento, ha trasmesso il progetto per la realizzazione della copertura finale del modulo in oggetto;
- VISTA** la nota n. 34142 del 20.10.2005 con la quale questo Assessorato ha chiesto all'Amministrazione provinciale di Sassari di esprimere il proprio parere tecnico sul progetto della predetta copertura finale;
- VISTA** la nota n. CA-96/06 del 24.3.2006 con la quale la Chilivani Ambiente S.p.A. ha comunicato la conclusione dei lavori di ricostituzione ambientale del modulo in argomento;
- VISTA** la nota n. 31481 del 1.8.2007 con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha comunicato che i lavori di copertura finale del modulo in argomento sono da considerarsi eseguiti correttamente;
- CONSIDERATI** gli esiti del sopralluogo svolto in data 4.6.2008 dai tecnici di questo Assessorato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

DETERMINAZIONE N. 526
DEL 23 GIU 2008

- VISTA** la nota n. CA-96/08 del 9.6.2008 con la quale la Chilivani Ambiente ha trasmesso la documentazione progettuale aggiornata con le migliorie apportate in fase esecutiva;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio di questo Assessorato;
- RITENUTO** di dover procedere alla chiusura del primo modulo della discarica in argomento;
- CONSIDERATO** che il predetto provvedimento rientra nelle competenze del Direttore del Servizio;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/P del 25.1.2008, con il quale il dr. Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
- VISTO** l'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003;

DETERMINA

- ART.1** Il primo modulo della discarica controllata per rifiuti non pericolosi in località "Coldianu", in Comune di Ozieri è dichiarato chiuso ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.
- ART.2** La gestione post-operativa trentennale del modulo di discarica, che decorre dalla data del presente provvedimento, rimane in capo al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente, e fino a che le Amministrazioni Regionale e Provinciale accertino che la discarica non comporti rischi per la salute e l'ambiente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

DETERMINAZIONE N. 526
DEL 23 GIU 2008

- ART. 3** La gestione post-operativa della discarica deve essere condotta nel rispetto del piano di gestione post-operativa e del piano di sorveglianza e controllo prodotti dal Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri, e integrati secondo le eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale di Sassari, pena l'incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006.
- ART. 4** La gestione post-operativa trentennale dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
1. deve essere evitata l'infiltrazione nella massa dei rifiuti delle acque meteoriche di ruscellamento, che devono essere costantemente allontanate dal corpo della discarica a mezzo di idonee canalizzazioni;
 2. il percolato prodotto all'interno della discarica deve essere captato, raccolto e smaltito in impianto tecnicamente idoneo per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva della stessa;
 3. con frequenza semestrale, per tutto il tempo della post-gestione, dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione e al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003;
 4. dovrà provvedersi con frequenza semestrale all'ispezione dei pozzi spia di tenuta della guaina;
 5. il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri dovrà provvedere ad effettuare i rilevamenti topografici sulla morfologia della discarica, come previsto al punto 5.7 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003; tali misure dovranno essere effettuate con cadenza semestrale per i primi tre anni di post-esercizio e quindi con cadenza annuale;
 6. per le acque meteoriche di ruscellamento è opportuno che venga previsto il monitoraggio con cadenza semestrale per i parametri fondamentali di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 36/2003 e con cadenza annuale per gli altri parametri della stessa tabella;
 7. i controlli sulle matrici ambientali non contemplate nelle presenti prescrizioni dovranno essere effettuate con le modalità e la frequenza riportate nel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

DETERMINAZIONE N. 526
DEL 23 GIU 2008

piano di sorveglianza e controllo, integrato con le eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale di Sassari; gli stessi dovranno comunque garantire le frequenze minime ed i parametri previsti nell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003;

8. la gestione trentennale in fase post-operativa è vincolata al rispetto di quanto riportato nel piano di gestione post-operativa e comunque dovranno essere garantite la periodicità delle misure di monitoraggio previste nella tabella 2 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003;
9. dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato prendendo in esame
con **cadenza almeno semestrale** i seguenti parametri:
pH, temperatura, conducibilità, COD, BOD5, cloruri, solfati, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, azoto totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico;
e con **cadenza annuale**, in aggiunta ai succitati, i seguenti parametri:
TOC, Al, Ca, Na, K, fluoruri, IPA, cianuri, THM, cloruro di vinile, fenoli distillabili totali, pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati (espressi come equivalenti di tetracloroetilene);
10. il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006;
11. il Consorzio di Chilivani – Ozieri è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale il nominativo del tecnico responsabile della gestione post-operativa del modulo in argomento e ogni variazione riguardante lo stesso, le attrezzature e i dati amministrativi trasmessi;
12. il Consorzio di Chilivani – Ozieri dovrà produrre annualmente una relazione in merito ai risultati del programma dei controlli effettuati nella fase post-operativa sui parametri previsti nella tabella 2 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003, esplicitando inoltre le procedure di trattamento e smaltimento del percolato, le quantità di biogas prodotto ed estratto e le relative procedure di trattamento e smaltimento; la stessa dovrà essere trasmessa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

DETERMINAZIONE N. 526
DEL 23 GIU 2008

all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, all'ARPAS, alla Provincia competente per territorio e al Comune di Ozieri;

13. per quanto non espressamente riportato nelle presenti prescrizioni, si rimanda ai parametri di tabella 2, allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003.


ART. 5 La durata delle garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e alla gestione post-operativa del modulo di discarica in argomento, e accettate con la determinazione 452/IV del 22.3.2005, deve essere protratta sino ai termini di cui al comma 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003.

ART. 6 All'Amministrazione Provinciale di Sassari, competente per territorio, e all'ARPAS è demandato il compito del controllo degli adempimenti derivanti dal rilascio della presente autorizzazione, sul riferimento normativo del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu

S.P./Sett. R.U. 
A.P./Resp. Sett. R.U. 